



## *Comune di Povegliano Veronese*

*Piazza IV Novembre, 3 - CAP 37064 – Codice Fiscale e Partita IVA 00658760236  
Settore Servizi alla Popolazione – Servizio Assistenza Sociale tel. 045/6334126-24 – fax 045/6334119  
e-mail: [sociale@comune.poveglianoveronese.vr.it](mailto:sociale@comune.poveglianoveronese.vr.it) - sito web: [www.comune.poveglianoveronese.vr.it](http://www.comune.poveglianoveronese.vr.it)*

---

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE “L'AQUILONE”**

**Art. 1**  
**Finalità del servizio**

L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico ed ha la finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione, nel quadro di una politica dei diritti della prima infanzia.

Il servizio, rivolto a tutti i bambini fino ai tre anni, senza discriminazione alcuna, si propone come qualificato supporto alla famiglia per agevolare anche l'accesso della donna al lavoro e per promuovere una nuova cultura dell'infanzia.

Il Comune di Povegliano Veronese, nel preciso intendimento di offrire sempre migliori servizi alla comunità, nell'istituire l'asilo nido comunale approva il seguente regolamento che ne disciplina la gestione con il concorso dello Stato e della Regione, ai sensi della legge statale n. 1044 del 6 dicembre 1971 e della legge regionale n. 32 del 23 aprile 1990.

**Art. 2**  
**Diritto di accesso al servizio**

Chiunque, senza discriminazione di sorta, ha diritto di accedere all'asilo nido, struttura educativo – assistenziale che tende a realizzare il pieno sviluppo psico – fisico e relazionale dei bambini fino ai tre anni di età e che si propone come qualificato supporto alla famiglia che ne ha necessità e le assicura, in piena collaborazione, un adeguato sostegno.

**Art. 3**  
**Ricettività e gestione della struttura**

Presso l'asilo nido potranno funzionare tre o più sezioni in relazione alla disponibilità dei posti; la struttura avrà una ricettività di 50 posti, con possibilità di aumento del 20% (venti per cento), ai sensi della L.R. 32/90 e 22/2002.

L'amministrazione e il funzionamento dell'asilo nido sono curati dal Comune di Povegliano Veronese con la collaborazione di un apposito Comitato di Gestione composto e nominato in conformità all'art. 4 del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi, per la gestione dell'asilo nido, di cooperative sociali o di associazioni presenti sul territorio sulla base di comprovate esperienze e capacità gestionale, previa stipula di apposita convenzione.

**Art. 4**  
**Comitato di Gestione**

Nell'amministrazione dell'asilo nido il Comune di Povegliano Veronese si avvale della collaborazione di un apposito Comitato di Gestione, che dura in carica due anni a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 32/1990.

Il Comitato di Gestione è composto da:

- a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal Consiglio Comunale, che durano in carica fino allo scadere del mandato dell'amministrazione comunale.
- b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall'assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall'assemblea dei genitori dei bambini in lista d'attesa, ove esistente;
- c) un rappresentante del personale dell'asilo nido, con funzioni educative, indicato dall'assemblea del personale;

d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio, designato in apposita riunione convocata dal Sindaco.

Il Comitato di Gestione elegge nel suo seno il Presidente fra i rappresentanti di cui alla lettera "a" e "b" del comma 2, con l'esclusione del rappresentante dei genitori dei bambini in lista d'attesa.

I rappresentanti dei genitori dei bambini che frequentano l'asilo nido, vengono eletti da tutti i genitori dei bambini iscritti, con regolari elezioni, a scrutinio segreto, indette dal Presidente, previa comunicazione scritta consegnata almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni stesse.

Il rappresentante dei genitori dei bambini in lista d'attesa viene eletto, con le stesse modalità di cui al precedente comma, da tutti i genitori dei bambini in lista d'attesa.

I rappresentanti dei genitori possono restare in carica fino ad un massimo di tre mesi dopo che i rispettivi figli hanno cessato di frequentare l'asilo nido; entro tale periodo si dovrà provvedere alla loro surrogazione.

Tutti i membri del Comitato di Gestione entrano in funzione dalla data della nomina.

Alle sedute del Comitato di Gestione partecipa il Coordinatore dell'asilo nido, senza diritto di voto.

Il verbale relativo alle riunioni viene redatto da un segretario nominato dal Presidente tra i membri del Comitato di Gestione.

Copia di detto verbale sarà esposta presso l'asilo nido, in luogo aperto al pubblico, per la durata di dieci giorni. Per giustificati motivi di riservatezza il Comitato di Gestione potrà decidere, a sua discrezione, di omettere alcune parti del suddetto verbale.

Alle riunioni del Comitato di Gestione possono partecipare, se espressamente invitati, i genitori e gli operatori dell'asilo nido. Ove lo si ritenga opportuno, il Comitato di Gestione, in accordo con l'Amministrazione, può convocare consulenti nei diversi settori che interessano la vita del bambino.

I membri del Comitato di Gestione dell'asilo nido che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono proposti per la decadenza dall'incarico.

I membri dichiarati decaduti non possono essere riconfermati finché dura in carica il Comitato di Gestione che ne ha proposto la decadenza.

Le dimissioni dei membri del Comitato di Gestione nominati dal Consiglio Comunale sono presentate allo stesso Consiglio Comunale.

Tutti i membri del Comitato di Gestione, tranne quelli dichiarati decaduti, restano in carica fintantoché il Consiglio Comunale non avrà provveduto alla loro surroga, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Le convocazioni per la partecipazione alle riunioni del Comitato di Gestione dovranno pervenire alle persone interessate almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

## **Art. 5**

### ***Attribuzioni del Comitato di Gestione***

Al Comitato di Gestione spetta:

- a) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale le proposte per la gestione dell'asilo nido, la relazione morale sull'attività svolta ed ogni proposta che interessi l'asilo nido medesimo e il mondo dell'infanzia;
- b) contribuire, mediante proposte e suggerimenti, all'elaborazione degli indirizzi educativo – assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
- c) decidere sulle domande di ammissione all'asilo nido, in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento;
- d) promuovere attività di informazione rivolta alle famiglie, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio – educativo e formativo del bambino;
- e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che sono inerenti al funzionamento dell'asilo nido;
- f) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunale relativi ai servizi all'infanzia.

## **Art. 6**

### ***Convocazione dell'assemblea dei genitori***

L'assemblea dei genitori è convocata ordinariamente due volte all'anno dal Presidente del Comitato di Gestione oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei genitori. All'occorrenza potranno essere invitati il personale del nido e consulenti.

## **Art. 7**

### ***Organizzazione e funzionamento***

L'asilo nido funziona, di norma, dal lunedì al venerdì in orario compreso tra la fascia che va dalle ore 7.30 alle ore 17.45. Il prolungamento o la riduzione d'orario saranno approvati dalla Giunta Comunale su proposta del Comitato di Gestione.

L'asilo nido osserverà un periodo di chiusura nel periodo Natalizio e nel periodo Pasquale, oltre ad un periodo estivo, da stabilirsi a cura dell'Amministrazione Comunale. L'asilo nido potrà inoltre rimanere chiuso per un massimo di due ponti in prossimità di festività come il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre, ecc.

L'entrata al nido può avvenire nei seguenti orari: dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 13.00.

Il ritiro dei bambini deve avvenire ad opera di chi esercita la potestà genitoriale oppure di persona appositamente incaricata, nel rispetto dei seguenti orari:

- entro le ore 12.30/13:00 con conseguente riduzione della retta come previsto dal successivo art. 16 del presente regolamento;
- entro le ore 16.00 (orario normale);
- entro le ore 17.45, con conseguente prolungamento dell'orario, a fronte di comprovate esigenze di lavoro da documentarsi, anche mediante autocertificazione, con indicazione del luogo di lavoro e dell'orario che non consentano ad entrambi i genitori di ritirare il proprio figlio entro le ore 16.00. Tale prolungamento d'orario non potrà essere concesso ai bambini al di sotto di un anno di età.

Eventuali richieste di prolungamento dell'orario (dalle ore 16.00 alle ore 17.45), per motivazioni diverse da quelle lavorative, potranno essere inoltrate e valutate dal Coordinatore nel rispetto del rapporto numerico bambino/educatore e vista la documentazione presentata.

Il Comitato di Gestione su segnalazione degli educatori può provvedere, in caso non fosse rispettato l'orario in via continuativa, ad un richiamo ufficiale alla famiglia.

#### **Art. 8**

##### ***Composizione dei gruppi dei bambini ammessi***

I bambini ammessi sono assegnati ai rispettivi gruppi o sezioni:

- sezione piccoli;
- sezione medi;
- sezione medio – grandi;

in base all'età e al grado di sviluppo psico – motorio.

#### **Art. 9**

##### ***I pasti***

I pasti e le relative tabelle dietetiche sono fissati dall'ULSS competente per territorio e dal Coordinatore, sentito il Comitato di Gestione.

I casi di diete speciali sono convalidati dai competenti organi dell'ULSS con cadenza periodica.

Alimenti particolari, non previsti dalle tabelle dietetiche, saranno forniti a cura del genitore, previo consenso del Coordinatore.

#### **Art. 10**

##### ***Assistenza ai bambini frequentanti***

L'assistenza ai bambini frequentanti deve essere continua ed ininterrotta, ad opera del personale addetto, per tutto l'orario di permanenza degli infanti presso la struttura.

#### **Art. 11**

##### ***L'assistenza sanitaria***

L'asilo nido si avvale del servizio sanitario e di medicina preventiva assicurato dall'ULSS competente per territorio.

#### **Art. 12**

##### ***Ammissione e dimissione dei bambini***

Hanno titolo di ammissione all'asilo nido i bambini di età superiore ai tre mesi ed inferiore ai tre anni, facendo riferimento per il calcolo dell'età al 1° settembre di ogni anno, a prescindere da inferiorità psico – fisiche.

Le graduatorie saranno redatte in base all'età dei bambini alla data dell'ammissione al nido e precisamente:

- sezione PICCOLI: da 3 a 15 mesi;
- sezione MEDI: da 16 a 24 mesi;
- sezione GRANDI: da 25 a 36 mesi.

Al momento dell'iscrizione il bambino deve essere in possesso di tutti i certificati richiesti ed in regola con le eventuali condizioni poste dalla direzione del nido.

Qualora vi fosse la richiesta di inserimento di un bambino portatore di handicap, alla domanda dovrà essere allegata apposita certificazione rilasciata dalle autorità competenti in materia.

Tutti i bambini già frequentanti vengono automaticamente ammessi all'anno educativo successivo, a condizione di aver inoltrato l'iscrizione entro i tempi e con le modalità fissate dalla direzione del nido, salvo comunicazione di dimissioni o altre diverse comunicazioni.

### **Art. 13**

#### ***Rette agevolate: graduatoria e lista d'attesa***

Qualora nei termini contrattuali tra Comune e gestore sia fissato un limite massimo di utenti aventi diritto all'integrazione, a carico del Comune, di eventuali rette agevolate, verrà stilata una "graduatoria", intesa quale elenco di richiedenti che abbiano formalmente inoltrato domanda di retta mensile agevolata.

Tale graduatoria è determinata dal succedersi in ordine crescente del valore ottenuto dall'applicazione dei divisori, di cui ai commi che seguono, agli indicatori Isee familiari dei nuovi iscritti, senza diritto di precedenza rispetto alle riconferme di iscrizione da parte di bambini già frequentanti. Pertanto gli iscritti all'anno educativo precedente rimangono inseriti di diritto nella "graduatoria" fino al termine della frequenza.

Per i richiedenti non inclusi nel limite massimo di utenti aventi diritto all'integrazione da parte del Comune, verrà creata una "lista d'attesa", dalla quale attingere in qualsiasi periodo dell'anno, a partire dal mese successivo al verificarsi di una nuova disponibilità.

La "lista di attesa" viene adeguata continuamente all'arrivo di nuove richieste.

La richiesta di retta mensile agevolata, ed il conseguente inserimento nella "graduatoria" attiva, obbliga l'inizio delle attività di frequenza (inserimento) entro la fine del quarto mese successivo alla richiesta, escludendo dal conteggio il mese di agosto. In mancanza dell'inizio della frequenza, la richiesta di retta agevolata sarà inclusa nella "lista di attesa".

La "graduatoria" per il riconoscimento di eventuali rette agevolate, integrate dal Comune, viene formulata applicando un divisore al valore ISEE familiare. I divisori si possono sommare tra di loro e sono i seguenti:

a) casi sociali residenti relazionati dall'assistente sociale	100
b) bambini portatori di handicap residenti nel Comune	100
c) genitore unico residente	50
d) entrambi i genitori lavoratori residenti	25
e) un solo genitore lavoratore residente	20
f) frequenza al servizio a tempo pieno o prolungato	5

A parità di punteggio viene data preferenza alla minore età anagrafica del/la bambino/a.

Eventuali casi particolari possono essere direttamente immessi nella "graduatoria" in qualsiasi periodo dell'anno, previa documentata relazione del servizio sociale del Comune di Povegliano Veronese.

### **Art. 14**

#### ***Modalità di ammissione e di dimissione***

All'atto di ammissione, l'esercente la potestà genitoriale deve versare una **tassa di iscrizione**, che viene determinata ed aggiornata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. In caso contrario, l'ammissione è revocata di pieno diritto.

Per "dimissioni" si intende l'interruzione definitiva del servizio. I bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso, sono dimessi in occasione della

chiusura estiva dell'asilo nido, fatta salva la possibilità di applicare eventuali deroghe, opportunamente documentate da specialisti.

**Sono motivo di dimissione anticipata:**

- a) l'assenza per oltre 30 giorni consecutivi, non dovuta a ricoveri ospedalieri oppure a malattie contagiose o al periodo di ferie;
- b) il mancato versamento, non motivato, della retta fissata;
- c) la scarsa frequenza del bambino, pari o superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi ripetuta per tre mesi anche non consecutivi, non dovuta a cause di forza maggiore documentate.

La dimissione anticipata scelta dai genitori per i **mesi di giugno e luglio**, deve essere comunicata per iscritto alla Direzione entro i termini e le modalità stabilite dalla direzione del nido, in mancanza di formale comunicazione dovrà essere versato l'intero importo della retta per i mesi di assenza.

Nel caso in cui i genitori decidessero di **rinunciare alla frequenza** dell'asilo nido, dovranno darne avviso scritto entro due mesi antecedenti alla cessazione della frequenza. La mancata comunicazione di tale preavviso comporta l'obbligo del pagamento di tutte le mensilità non comunicate. Sono fatte salve cause e motivazioni valutate di volta in volta dalla direzione del nido.

Non è possibile effettuare **periodi di sospensione** dalla frequenza dell'asilo nido, mentre è possibile effettuare la rinuncia di cui al comma che precede e successivamente effettuare una nuova iscrizione, con eventuale richiesta di retta agevolata in base ai criteri dettagliati al precedente art. 13.

In caso di trasferimento del nucleo familiare in altro Comune dopo l'inizio della frequenza, il bambino pur con diversa residenza, potrà continuare a frequentare il nido. Dal mese successivo alla data del cambio di residenza, la retta applicata sarà quella prevista per i non residenti.

### **Art. 15**

#### ***L'I.S.E.E. e la determinazione delle rette agevolate di frequenza***

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di consentire l'accesso ai servizi a domanda individuale a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro situazione economica. Tale obiettivo, per poter essere raggiunto, richiede una diversa misura della capacità del nucleo familiare a corrispondere la retta di frequenza, in modo da poter graduare le agevolazioni in funzione dell'effettivo fabbisogno.

La tariffa, o retta mensile di frequenza, è intesa come quota di compartecipazione al costo effettivo del servizio, parte del quale può essere sostenuta dal Comune.

Le rette mensili di frequenza sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale da adottare annualmente. Con tale provvedimento la Giunta può stabilire delle rette mensili agevolate per la frequenza dell'asilo nido comunale, anche prevedendo scaglioni determinati proporzionalmente al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito denominato ISEE), di cui si cita la normativa attualmente in vigore, D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e s.m.i. ed il recente D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, che ha modificato l'art. 10 del D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, e ogni successiva modifica ed integrazione.

Per l'applicazione delle rette mensili agevolate, un esercente la potestà genitoriale deve inoltrare formale domanda corredata dall'eventuale attestazione Isee, in assenza della quale viene applicata la retta ordinaria.

### **Art. 16** **Variazioni delle rette mensili**

Per richieste permanenti di:

- a) prolungamento dell'orario oltre le ore 16.00: la retta è aumentata nella misura del 10%
- b) uscita anticipata alle ore 12.30/13.00: la retta è ridotta nella misura del 15%
- c) entrata posticipata alle ore 12.30/13.00: la retta è ridotta nella misura del 20%.

In caso di fratelli, al primo viene applicata la retta completa, al secondo la stessa viene ridotta del 20% (venti per cento).

Per i non residenti, indipendentemente dal valore ISEE, verrà applicata la retta massima. La qualifica di "non residente" si intende riferito al nucleo familiare proprio del bambino, secondo la normativa che regola il nucleo familiare ai fini del calcolo dell'ISEE, e non riferito al solo minore iscritto al nido.

La Giunta Comunale, per comprovati casi di carattere sociale ed assistenziali, debitamente certificati dal competente servizio comunale, ha facoltà di derogare dai principi esposti nel presente articolo.

In caso di morosità sarà revocata l'ammissione del bambino, salvo il diritto di riscuotere le rette non versate.

In caso di assenza, per ragioni di salute documentate, per un periodo pari o superiore al mese solare, verrà praticata una riduzione pari al 40% alla mensilità interessata.

Nel caso l'assenza, per ragioni di salute documentate, fosse pari o superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, la riduzione della retta sarà praticata nella misura del 25% a carico di una delle mensilità in cui si è verificata.

Il rimborso per i periodi di assenza per malattia sarà corrisposto dall'ente gestore nel mese di luglio, per le assenze tra gennaio e giugno, nel mese di gennaio per le assenze tra luglio e dicembre.

Non possono essere conteggiati giorni di malattia nei periodi di chiusura dell'asilo nido (chiusura estiva e pasquale) come da calendario scolastico.

La Giunta Comunale, nel rideterminare annualmente le rette di frequenza, applica il criterio della differenziazione per fasce ISEE e della diversificazione tra frequenza intera e frequenza ridotta (per uscita anticipata e assenze). La scelta dell'orario dovrà essere comunicata alla Direzione del nido.

### **Art. 17** **Operatori dell'asilo nido e loro funzioni**

Il personale operante individuato dall'organismo affidatario presso l'asilo nido si distingue in:

- a) personale con funzioni di coordinamento;
- b) personale addetto alla funzione educativo – assistenziale;



- c) personale addetto ai servizi;
- d) personale amministrativo.

Il numero e la qualifica del personale sono fissati secondo le norme previste dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

### **Art. 18**

#### **Compiti del Coordinatore**

Il Coordinatore è responsabile del funzionamento dell'asilo nido e ne risponde verso l'Amministrazione Comunale e verso il Comitato di Gestione.

Al Coordinatore spettano i seguenti compiti:

- a) curare la realizzazione delle decisioni dell'Amministrazione Comunale e del Comitato di Gestione per quanto attiene ai compiti dell'asilo nido;
- b) promuovere, sostenere e coordinare la programmazione delle attività educative interne all'asilo nido, nonché l'aggiornamento del personale come previsto dal successivo articolo 20 del presente regolamento;
- c) coadiuvare il personale nell'attività di gruppo;
- d) avvalersi del personale addetto ai servizi quale aiuto agli educatori nei momenti di necessità;
- e) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale una relazione scritta sull'andamento organizzativo – gestionale ed educativo – metodologico dell'asilo nido;
- f) rispondere della presenza del personale dell'asilo nido;
- g) decidere l'attribuzione della sezione di appartenenza per i bambini portatori di handicap o in base allo sviluppo psico – motorio;
- h) predisporre il piano annuale delle ferie e concedere i permessi al personale.

### **Art. 19**

#### **Compiti degli operatori educativi**

Il personale educativo, tra l'altro, assicura ai bambini le necessarie cure igieniche e favorisce il loro sviluppo mediante attività nel proprio gruppo tendenti al soddisfacimento ottimale delle esigenze dei bambini stessi, avvalendosi, a tale scopo, delle tecniche nel campo della psico – pedagogia dell'infanzia concordate durante gli incontri di aggiornamento e di gestione.

Il programma educativo, che dovrà essere dibattuto all'interno del gruppo degli operatori educativi, si svilupperà in rapporto alle caratteristiche ed età dei bambini e verrà attuato con metodologie atte a favorire il loro sviluppo psico – motorio, affettivo, emotivo, linguistico, intellettuale e sociale. Detto programma sarà presentato e verificato annualmente dal Comitato di Gestione. Qualora la cooperativa intenda avvalersi di consulenti esterni, essa deve informare l'Amministrazione Comunale che potrà esprimersi in merito.

Il personale educativo cura e mantiene il dialogo con la famiglia mediante incontri individuali e di sezione, collabora con gli operatori del servizio sanitario per il controllo dei bambini.

**Art. 20**

***Compiti del personale addetto ai servizi***

Tutto il personale addetto ai servizi è responsabile dell'igiene dei locali dell'asilo nido e deve assicurare un ambiente adatto e confortevole a garantire tutto ciò che è necessario per l'igiene, la refezione e il riposo del bambino.

**Art. 21**

***Qualificazione e aggiornamento del personale***

Il personale in servizio presso l'asilo nido è tenuto a partecipare agli appositi corsi di aggiornamento tenuti dall'ULSS o dalla Cooperativa che gestisce il servizio.

**Art. 22**

***Orario di lavoro***

L'orario giornaliero del personale sarà fissato dalla Direzione del nido, tenendo conto dell'orario di funzionamento della struttura, delle esigenze di servizio e di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.